

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 aprile 2025, n. 169
INNOTEC SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE _ Conferma del parere di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato con DD 193 del 18/04/2024 ad oggetto "INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Bisceglie ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti con dotazione di n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata "Villa San Giuseppe", da realizzare nel Comune di Bisceglie, in via Giovanni Bovio n. 427- ASL BT" per trasferimento definitivo della struttura nel medesimo Comune, dalla sede di Via Giovanni Bovio n. 427 alla nuova sede ubicata in Vito Siciliani n. 42, denominata "RSA Salsello".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.4. "*Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza*". Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche*

e private”) e s.m.i. stabilisce all’art. 7 (“*Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*”), che:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”

Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.42 del 31 dicembre 2024 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*”, **entrata in vigore dal 01/01/2025** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 13 straord. del 31/12/2024), il comma 6bis dell’articolo7 della L.R. n.9/2017, va interpretato come segue “**il comma 6 bis dell’art.7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio**”

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “*Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*”(pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019).

Ai sensi del R.R. n. 4 del 2019 all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020, pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020, avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”, la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019, ha fissato i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto*

Con pec trasmessa in data 14/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/8958 del 15/06/2023, il Comune di Bisceglie trasmetteva allo scrivente Servizio, a seguito dell’istanza presentata dal Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc. – PI 06428030727- con sede in Molfetta, Via Agnelli n°31 - compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 posti letto di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B - di cui al R.R.4/2019, denominata *“Villa San Giuseppe”* da realizzare nel Comune di Bisceglie, in via Giovanni Bovio n. 427. Tale richiesta rientra nel XX bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

A seguito dell’istruttoria effettuata, con DD n. 81 del 7/03/2024 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 – Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX –Provincia di BAT – Ricognizione posti residui.”, notificata in pari data, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla società Innotec Soc. Coop. Soc. n.40 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Bisceglie in via Giovanni Bovio n. 427.*

Con DD 193 del 18/04/2024, notificata in data 19/04/2024, la Regione determinava *“parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bisceglie in relazione all’istanza presentata dalla società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31, per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A- di cui al RR n. 4/2019 e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B- di cui al RR n. 4/2019, denominata “Villa San Giuseppe”, da realizzarsi nel Comune di Bisceglie in via Giovanni Bovio n. 427; con la precisazione che:*

- I. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- II. *è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi*

- rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- III. *la società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 14/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/8958 del 15/06/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- IV. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bisceglie, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;*
- V. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa non autosufficienti _RR n.4/2019 di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - di tipo B di cui al RR . 4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;*
- VI. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

Con pec del 08/05/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0219828/2024 del 09/05/2024, il Comune di Bisceglie trasmetteva la Determinazione n. 422 del 07/05/2024 con cui il Dirigente del Comune di Bisceglie rilasciava in favore della società Innotec Cooperativa Sociale l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti con dotazione di 40 p.l. di cui n.20 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n.20 p.l. di RSA di mantenimento demenze di tipo B, denominato "Villa San Giuseppe", da realizzarsi nell'immobile ubicato in Bisceglie alla via Giovanni Bovio civ.427.

Con pec del 24/10/2024 ad oggetto "Protocollo:AOO.c_a883.24/10/2024.0065559 – Richiesta Conferma parere di compatibilità o in subordine di nuova autorizzazione, ex art. 7 L.R. n.9/2017, alla realizzazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) prot. 62837 del 14/10/2024 trasmissione documentazione...", acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0520927/2024 del 24/10/2024, il Comune di Bisceglie chiedeva la conferma del parere di compatibilità già rilasciato alla Innotec Soc. Coop. Soc. con DD 193 del 18/04/2024 per la realizzazione di una Rsa non autosufficienti di n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 denominata "Villa San Giuseppe", per trasferimento definitivo della struttura nel medesimo Comune, dalla sede di Via Giovanni Bovio n. 427 alla nuova sede ubicata in Via Vito Siciliani 42, o in subordine chiedeva di valutarla come nuova istanza.

Alla predetta pec, veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti per n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 denominata "RSA Salsello", da realizzare in Bisceglie in via Vito Siciliani 42;
- Contratto preliminare di locazione commerciale stipulato in data 10 ottobre 2024;
- Stralcio planimetrico;
- Nota della società Innotec Società Cooperativa Sociale ad oggetto "conferma di parere di compatibilità,

ai sensi dell'art. 7, co. 6 bis, L.R. 9/2017, o, in subordine, nuova autorizzazione alla realizzazione ex art. 7, c.1 LR Puglia 9/2017 di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento – Tipo "A" e "B" – R. Reg. n. 4 del 21/1/2019 – RSA SALSELLO";

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Vincenza Spadavecchia, in qualità di legale rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. dichiara *"Che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione realizzazione della struttura, Si obbliga a realizzare, A mantenere e svolgere quanto previsto nella relazione tecnico descrittiva ed alla relazione di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. 1825/22 (...)"*;
- Documento di identità del legale rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc.;
- Nota del 18/10/2024 con cui il Comune di Bisceglie_ Ripartizione e Pianificazione_ programmi ed Infrastrutture_ attestava, ai sensi della L.R. n.9/2017, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Relazione tecnica;
- Relazione di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. 1825/2022;
- Nota del 21/10/2024 ad oggetto *"Richiesta Conferma parere di compatibilità o in subordine di nuova autorizzazione, ex art. 7 L.R. n.9/2017, alla realizzazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) prot. 62837 del 14/10/2024 trasmissione documentazione per verifica di compatibilità"* a firma del Dirigente del Comune di Bisceglie;
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Elaborati planimetrici: Tav. 01_ pianta piano terra; tav. 02_ pianta piano interrato; tav. 03_ pianta piano terra; tav. 04_ pianta piano primo; tav. 05_ Sezioni AA-BB-CC-DD; tav. 06_ Sezione EE.

Ad integrazione della documentazione trasmessa con la precedente pec, il Comune di Bisceglie con pec del 14/11/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0561370/2024 del 14/11/2024, trasmetteva *"Addendum al contratto preliminare di locazione commerciale"*.

Posto quanto sopra premesso

Rilevato che:

- l'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*) e s.m.i. prevede:
- al comma 4, che ***"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."***
- al comma 5, che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*
- il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata **DD n. 193 del 18/04/2024**, ha validità fino al **06/05/2026** (2 anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione_ Determinazione n. 422 del 07/05/2024), ai sensi della L.R. n. 9/2017 art. 7 commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;

- in applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. n.42 del 31 dicembre 2024, entrata in vigore dal 01/01/2025, che stabilisce che il comma 6bis dell'articolo 7 della L.R. n.9/2017, va interpretato come segue ***“il comma 6 bis dell'art.7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio”***, la richiesta di conferma del parere di compatibilità già rilasciato alla Innotec Soc. Coop. Soc. con DD 193/2024 per trasferimento definitivo della struttura nel medesimo Comune, *id est* nel Comune di Bisceglie, dalla sede di Via Giovanni Bovio n. 427 alla nuova sede ubicata in Via Vito Siciliani n. 42, è accoglibile.
- Dall'istruttoria eseguita, si evince che la struttura ha i requisiti previsti per n.40 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Bisceglie in via Vito Siciliani n. 42 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.
- Inoltre, con nota del 18/10/2024 il Comune di Bisceglie_ Ripartizione e Pianificazione_ programmi ed Infrastrutture_ ha attestato la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

si propone

- di **confermare**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato alla Innotec Società Cooperativa Sociale (P.I. 06428030727 _con sede In Molfetta, Via Agnelli n° 31), con D.D. n. 193 del 18/04/2024 ad oggetto ***“INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Bisceglie ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti con dotazione di n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata “Villa San Giuseppe”, da realizzare nel Comune di Bisceglie, in via Giovanni Bovio n. 427- ASL BT”***, per trasferimento definitivo della struttura nel medesimo Comune, dalla sede di Via Giovanni Bovio n. 427 alla nuova sede ubicata in Via Vito Siciliani n. 42, denominata ***“RSA Salsello”***;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale trasmetta al Comune di Bisceglie ed alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il contratto di locazione definitivo dell'immobile sito in Bisceglie alla via Vito Siciliani n. 42 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di **precisare**, altresì, che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 193 del 18/04/2024 che si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Bisceglie (07/05/2024). Pertanto, il termine di validità del parere di compatibilità di cui alla DD 193/2024 coincide con la data del **06/05/2026**. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. n.9 del 2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **confermare**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato alla Innotec Società Cooperativa Sociale (P.I. 06428030727 _con sede In Molfetta, Via Agnelli n° 31), con D.D. n. 193 del 18/04/2024 ad oggetto "*INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Bisceglie ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti con dotazione di n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata "Villa San Giuseppe", da realizzare nel Comune di Bisceglie, in via Giovanni Bovio n. 427- ASL BT", per trasferimento definitivo della struttura nel medesimo Comune, dalla sede di Via Giovanni Bovio n. 427 alla nuova sede ubicata in Via Vito Siciliani n. 42, denominata "RSA Salsello";*

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale trasmetta al Comune di Bisceglie ed alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il contratto di locazione definitivo dell'immobile sito in Bisceglie alla via Vito Siciliani n. 42 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di **precisare**, altresì, che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 193 del 18/04/2024 che si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Bisceglie (07/05/2024). Pertanto, il termine di validità del parere di compatibilità di cui alla DD 193/2024 coincide con la data del **06/05/2026**. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. n.9 del 2017.
- di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale (Partita IVA 06428030727) con sede In Molfetta, Via Agnelli n° 31 (solidservizi@pec.it);
- Al Comune di Bisceglie (attivaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);

- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro